



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano Sole, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1187 R.G. dell'anno 2012

TRA

██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Castro, giusta procura a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata in San Cataldo presso lo studio dell'avv. Angelo Danilo Costa

ATTRICE

Contro

██████████, nato a Caltanissetta il ██████████ e ██████████, nata a Palermo il ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. ██████████, giusta procura a margine della comparsa responsiva, elettivamente domiciliati in Caltanissetta presso lo studio dell'avv. ██████████

CONVENUTI

Avente ad oggetto: Azione revocatoria;

All'udienza del 21.10.2013 i procuratori delle parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la ██████████ s.p.a., conveniva dinanzi a questo Tribunale ██████████ e ██████████ - e premettendo di essere creditore del solo ██████████ in forza di un contratto di mutuo fondiario stipulato il 30.04.84 con la cooperativa edilizia ██████████ e successivo atto di frazionamento del 29.02.1988, per un ammontare complessivo di € 12.264,00 - chiedeva che fosse dichiarata la simulazione ex art. 1414 c.c. e in subordine, l'inefficacia nei propri confronti ex art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale istituito sui beni meglio specificati in citazione (e visura ipotecaria allegata) da parte dei convenuti con atto rogato in ██████████ in data 07.10.2010.

Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato il fondamento delle domande avversarie sollecitandone, conseguentemente, il rigetto.

In particolare, deducevano i convenuti: a) preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della ██████████ in quanto



viene posta in discussione l'effettività della cessione di credito da parte del Banco di Sicilia s.p.a.; b) il difetto di *ius postulandi* in capo al dott. [REDACTED] di legale rappresentante della [REDACTED]; c) la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta [REDACTED] non essendo la stessa debitrice, bensì coniuge estraneo alla vicenda; d) l'infondatezza della domanda per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., essendo stato, principalmente, adempiuto ovvero essendo comunque prescritto il credito vantato, nonché, in subordine, non essendovi prova del *consilium fraudis*, né tantomeno potendo sussistere alcun pericolo di subire pregiudizio da parte dell'attore stante l'esiguità della somma vantata.

Tanto premesso, parte convenuta instava in via riconvenzionale, per la declaratoria di insussistenza/prescrizione del credito vantato da parte attrice, e per il rigetto delle domande di parte avversa.

1. Occorre preliminarmente affermare l'infondatezza delle eccezioni preliminari spiegate da parte convenuta (e cioè sia dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva, sia dell'eccezione di difetto di *ius postulandi*, sia dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva del coniuge).

Quanto alla prima, è sufficiente evidenziare come parte attrice, in uno alla memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 14.11.2012 abbia prodotto la comunicazione debitamente notificata al debitore dell'avvenuta cessione (cfr. art. 1264 c.c.).

Quanto alla seconda, parte attrice, con la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 14.11.2012 ha, altresì, prodotto copia della visura camerale dalla quale si evince la carica di amministratore del dott. [REDACTED]

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta [REDACTED] anch'essa risulta infondata alla luce del più recente e condivisibile orientamento espresso da Cass. n. 1242/12.

2. A questo punto, occorre prendere in esame l'azione di simulazione spiegata in via principale da parte attrice.

Da un punto di vista generale è opportuno evidenziare che la simulazione viene tradizionalmente definita come quell'attività mediante la quale le parti pongono in essere un contratto, o in genere un negozio giuridico, con l'accordo che il medesimo non produca effetto tra le stesse (cfr. art. 1414 c.c.). Nell'accordo simulatorio la dichiarazione resa dai paciscenti non corrisponde alla loro reale volontà che è diversa, e tale contrasto tra volontà e dichiarazione è da essi, non solo conosciuto, ma anche voluto.

Suole distinguersi, poi, tra simulazione assoluta e simulazione



relativa a seconda che le parti che stipulano il negozio siano concordi nel non volere che si produca alcun effetto negoziale, ovvero che vogliano la produzione degli effetti di un contratto diverso da quello apparente: il c.d. contratto dissimulato.

La legge, in tal caso, prevede che tra le parti sia quest'ultimo a spiegare i propri effetti, in quanto espressione di genuina volontà negoziale; ma tale efficacia non è incondizionata, poiché è necessario che il contratto simulato rispetti requisiti di forma e di sostanza che la legge prevede per il tipo contrattuale effettivamente voluto.

Tanto premesso, è evidente come nel caso di specie non possa nemmeno astrattamente prospettarsi un intento simulatorio da parte dei convenuti, atteso che lo scopo che gli stessi, evidentemente, intendevano perseguire era quello di creare un vincolo di destinazione che rendesse impignorabili i beni oggetto del fondo (come peraltro prospettato dalla stessa attrice, e non contestato dai convenuti): ne consegue che, nel caso di specie, non vi è alcuna simulazione, avendo le parti agito mosse dallo scopo di ottenere gli effetti negoziali che la legge tipicamente riconduce alla costituzione di un fondo patrimoniale.

La domanda è, quindi, infondata.

3. Tanto premesso, è opportuno svolgere qualche considerazione in diritto sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale disciplinati dagli artt. 2900 e s. c.c., con particolare riferimento alla possibilità di esperire un'azione revocatoria ordinaria tendente alla declaratoria di inefficacia di un fondo patrimoniale.

Occorre, in particolare, interrogarsi in merito alla possibilità che un creditore possa agire, a tutela della propria posizione, contro il rischio di sopravvenuta incapienza del patrimonio del debitore, determinato da un atto di costituzione di un fondo patrimoniale: di un atto, cioè, la cui finalità solidaristico-familiare trascende la semplice regolamentazione di un determinato assetto di interessi patrimoniali, ma che è potenzialmente in grado di pregiudicare le ragioni del credito, in considerazione del vincolo di inespropriabilità stabilito dall'art. 170 c.c.

Ebbene, giova premettere che tra gli strumenti di tutela che la legge accorda al creditore, una posizione peculiare assumono quelli disciplinati dagli artt. 2900 e ss. del codice - i c.d. mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale - in quanto strumenti destinati ad intervenire in una fase del rapporto obbligatorio che non può ancora dirsi toccata dalla patologia dell'inadempimento.

Essi esplicano una funzione eminentemente conservativo-cautelare, traducendosi in un'attività che trova il suo primo fondamento nella



norma dell'art. 2740 c.c. la quale fissa il principio della responsabilità patrimoniale del debitore, con tutti i propri beni presenti e futuri, a garanzia generica dell'adempimento delle obbligazioni da lui assunte.

Nell'ambito di tali rimedi, l'azione revocatoria, disciplinata dagli art. 2901-04 c.c., consente al creditore di ottenere la revocazione di quegli atti dispositivi del debitore, che risultino pregiudizievoli delle proprie ragioni. Il creditore, attraverso una declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo, avrà la possibilità di soddisfarsi su beni del debitore, nonostante essi siano validamente usciti dalla sfera giuridica dello stesso.

Difatti, l'azione revocatoria non ha effetti caducatori-restitutori: il bene non torna nel patrimonio del debitore, rimanendo l'atto perfettamente valido, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni.

In altri termini, l'atto di disposizione è valido ed efficace *erga omnes* con l'unica eccezione del creditore che agisce in revocatoria.

Quanto ai presupposti dell'azione, colui che intende agire in revocatoria deve fornire la prova, oltre che della propria qualità di creditore, della sussistenza di due elementi: un elemento oggettivo, il c.d. *eventus damni*, consistente nel pregiudizio determinato dal pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito, a causa della trasformazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore (*ex multis* Cass. 2792/02); e un elemento soggettivo consistente, quando l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito, nella consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, (c.d. *scientia damni*); a tale consapevolezza del debitore disponente, che è sufficiente nel caso in cui l'atto sia a titolo gratuito, deve accompagnarsi quella del terzo nel caso di atto a titolo oneroso (c.d. *consilium fraudis*).

Tuttavia, ove l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito, ciò non è sufficiente, poiché l'art. 2901 c.c. richiede in tal caso un elemento ulteriore: la prova della *dolosa preordinazione* dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni del creditore.

4. Ora, venendo al profilo attinente alla sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria esperita, è opportuno prendere le mosse dall'eccezione di insussistenza/prescrizione del diritto di credito avanzata da parte convenuta.

Essa è infondata.

Difatti, le parti hanno prodotto la lettera contenente la proposta di transazione del 13.11.01 con la quale il Banco di Sicilia, ai fini della "sistemazione stragiudiziale" della lite, proponeva al [REDACTED]: a) il pagamento immediato della somma di Lit. 62.606.028 relative a



capitale scaduto dei mutui; b) il versamento in tre rate semestrali del 40% degli interessi nella misura ivi indicata; c) il pagamento delle spese legali e di CTU della procedura esecutiva.

Ebbene risulta agli atti che il convenuto [REDACTED] provvedeva al pagamento della somma di Lit. 55.000.000 in data 12.11.01; della somma di € 3.928,17 in data 04.01.2002; infine, della somma di € 6.021,49 in data 18.04.2002, essendo evidente che – diversamente da quanto dedotto dai convenuti – i due documenti prodotti dagli stessi sub 4 e 5 sono relativi al medesimo pagamento. Tale circostanza trova conferma dall'ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, e segnatamente dalla richiesta di pagamento da parte del Banco di Sicilia della somma di € 6.021,49 del 14.10.2002, nonché dell'ulteriore richiesta di pagamento da parte di [REDACTED] del 20.10.2005.

In ordine all'esatto ammontare del credito vantato, quantificato in € 12.264,00 da parte attrice, giova evidenziare come parte convenuta, al di là della generica (e documentalmente non suffragata) difesa di cui si è detto, non abbia fornito alcuna specifica contestazione, con la conseguenza che la sussistenza del credito vantato può ritenersi provata (arg. ex art. 115 c.p.c.)

Risulta, pertanto, infondata l'eccezione di adempimento spiegata da parte convenuta.

Quanto all'eccezione di prescrizione, anch'essa risulta infondata.

E infatti, deve rilevarsi che avendo le parti concordato una composizione transattiva della lite, deve affermarsi il principio secondo cui *"il diritto oggetto di un atto transattivo avente natura novativa si sottrae al termine prescrizione proprio (in ipotesi inferiore a quello ordinario) ed è soggetto all'ordinario termine prescrizione decennale"* (così Cass. 10657/2000).

D'altro canto, tale esito rimarrebbe immutato ancorché, per ipotesi, dovesse ritenersi la transazione in oggetto avente natura non novativa: e infatti, quanto alla dedotta applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., deve rilevarsi l'inapplicabilità alla luce dei principi affermati dalla S.C. (sent. n. 25047/2009), secondo la quale *"L'obbligazione relativa agli interessi è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, mentre le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi, con la conseguenza che, costituendo l'oggetto di una prestazione dovuta in base ad una "causa debendi" continuativa, tale obbligazione soggiace alla prescrizione quinquennale fissata dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. Laddove, tuttavia, essa attenga ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale (come nel caso di specie), si ha identità della*



"*causa debendi*" tra detta obbligazione accessoria e quella principale, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per gli interessi, con quello ordinario decennale".

5. Tanto chiarito, premesso che la sussistenza del credito per la tutela del quale è esperita la presente azione, è documentalmente provata dalla produzione in atti, venendo al profilo inerente all'*eventus damni*, giova ricordare che la costituzione di un fondo patrimoniale - convenzione matrimoniale tramite cui determinati beni vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia - consente di creare un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione esistenti nell'ambito della famiglia; essa, pertanto, trova il proprio fondamento giustificativo in quei doveri di solidarietà familiare tutelati anche a livello costituzionale (art. 29 e 30 Cost.).

La destinazione dei beni al fondo, e di conseguenza la creazione di un *patrimonio separato*, viene pertanto assicurata, da un lato, attraverso limitazioni e divieti all'alienazione discrezionale da parte dei coniugi (art. 169 c.c.); dall'altro attraverso la limitazione dell'espropriabilità da parte dei creditori (art. 170 c.c.): così l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti da questi prodotti è possibile solo per i debiti contratti per fronteggiare i bisogni familiari ovvero anche per i debiti estranei a tali bisogni allorché il debitore ignori tale estraneità.

È chiaro che il vincolo di inespropriabilità se vale a garantire la destinazione dei beni oggetto del fondo alla finalità solidaristico familiare dell'istituto, rappresenta un serio rischio per i creditori che avranno maggiori difficoltà ad ottenere il soddisfacimento del credito.

In altri termini, non può essere messa in dubbio l'astratta attitudine dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale a pregiudicare i diritti del creditore, posto che i beni conferiti sono aggredibili solo alle condizioni determinate dall'art. 170 c.c. : proprio in virtù dei limiti posti all'espropriabilità dei beni è, infatti, riscontrabile l'*eventus damni* richiesto dall'art. 2901 c.c. quale presupposto per la revocatoria ordinaria.

Ed invero, da un lato, l'individuazione del fondamento dell'atto costitutivo del fondo in un dovere di solidarietà familiare dotato di rilevanza costituzionale non può spingere sino al punto da attribuire ad esso una connotazione pubblicistica destinata a prevalere sempre



sull'interesse individuale dei creditori. Al contrario, è necessario evitare che il rilievo attribuito alla solidarietà familiare possa rappresentare un mezzo utile a giustificare operazioni fraudolente del debitore realizzate al solo scopo di ledere i diritti dei creditori.

Dall'altro, venendo specificatamente alle circostanze concrete del caso, la circostanza che parte convenuta, al di là di una generica contestazione relativa all'ammontare del credito (somma peraltro non trascurabile), non abbia indicato quali altri beni mobili o immobili risulterebbero in concreto aggredibili da parte creditrice, consente di ritenere senz'altro sussistente il requisito dell'*eventus damni*.

6. Quanto all'accertamento della sussistenza dei requisiti di natura soggettiva dell'azione, occorre anzitutto evidenziare che il credito vantato è, pacificamente, anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale. A questo punto, esclusa la necessità che l'attore dovesse fornire la prova della "dolosa preordinazione", occorre chiedersi se la costituzione di un fondo patrimoniale mediante conferimento di beni immobili da parte del coniuge, vada qualificata come atto a titolo oneroso o gratuito, dato che dalla natura onerosa dell'atto deriverebbe, la necessità per l'attore di provare la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore.

A tal proposito, la giurisprudenza ormai unanime ravvisa nella costituzione di un fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito e ciò sia ove il conferimento sia effettuato ad opera di un solo coniuge, sia, come nel caso in esame, quando provenga da entrambi, ovvero ancora da un terzo (così. Cass. Civ. n. 15310/07; Cass. Civ. n. 24757/08; Cass. Civ. n. 5934/2010).

Ed infatti, l'assenza di una qualsiasi forma di corrispettivo è di per sé sufficiente per qualificare un atto come gratuito, mentre ulteriori requisiti sono necessari soltanto perché un atto sia qualificato come liberalità. (cfr. Cass. Civ. 2273/80).

Ne consegue che, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, al fine della revocabilità dell'atto in questione, è sufficiente la semplice consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.

Nel caso di specie, tale consapevolezza non può che ritenersi sussistente, in considerazione del fatto che, come si è avuto modo di evidenziare, il sia creditore originario che il cessionario avevano più volte invitato il [REDACTED] a saldare il proprio debito, con avvertimento che in caso contrario si sarebbe dato impulso alla procedura esecutiva pendente.

Donde è ragionevole ritenere che il debitore, non avendo adempiuto, abbia potuto pensare di tutelare il proprio patrimonio a fronte della possibilità di subire una nuova azione esecutiva,



vincolando nell'ambito del fondo patrimoniale pressoché tutto il proprio patrimonio immobiliare (così come dedotto dall'attrice e non specificamente contestato dai convenuti).

In conclusione, la domanda ex art. 2901 c.c.va accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al DM n. 140/2012.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda eccezione o difesa, così provvede:

- in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. spiegata da parte attrice, dichiara inefficace nei confronti di [REDACTED] l'atto costitutivo del fondo patrimoniale rogato in notar [REDACTED] in data 7.10.2010, e trascritto presso la Conservatoria [REDACTED]
[REDACTED];

- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in € 1.800,00 per compensi ed € 214,00 per spese oltre IVA e CP come per legge;

Caltanissetta, 27.01.2014

Il Giudice

Gaetano Sole